



Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza

Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ss.mm.ii. concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in particolare l'art. 23-ter con cui si dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l'attuazione di iniziative umanitarie;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato", e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 12 dicembre 2021 - "Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54";

VISTO il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3079 in data 29 dicembre 2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, sopraccitato;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50;

VISTA la Direttiva generale dell'On. Ministro del 5 gennaio 2022, Prot. 1385, registrata dalla Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 al n. 276, per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno 2022;

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 14 gennaio 2022, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.P.R. n. 20 del 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 08 luglio 2021, Reg.ne n. 1887, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, all' Amb. Pasquale Ferrara;

VISTO il D.D.G. 2100/193 del 25 maggio 2022 con cui, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, sono stati predeterminati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione dei contributi ex art. 23 ter del D.P.R. n. 18/1967 agli enti pubblici e privati interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

VISTO il D.D.G. n. 2100/357 del 08 agosto 2022 di avvio della procedura per l'assegnazione di contributi a soggetti privati e il relativo avviso ad esso allegato;

CONSIDERATO che il succitato decreto è stato pubblicato sul sito ufficiale del MAECI unitamente all'avviso di pubblicità e relativi Allegati A, B, C e D;

CONSIDERATO che, allo scadere del termine finale stabilito dall'art. 4, comma 6 del succitato avviso allegato al D.D.G. n. 2100/357 del 08 agosto 2022, sono pervenute n. 10 proposte di progetti dai seguenti enti (in ordine alfabetico):

1.	CESI
2.	COMMISSIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA PENA DI MORTE (ICDP)
3.	COMUNITÀ DI S.EGIDIO-ACAP ONLUS
4.	DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO
5.	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ETS
6.	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO (IIDU/IIHL)
7.	ISTITUTO SAN PIO V
8.	NESSUNO TOCCHI CAINO
9.	PROSPETTIVE MEDITERRANEE
10.	UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI

VISTO il D.D.G. n. 2100/453 del 19 ottobre 2022, con cui si è provveduto alla costituzione di una Commissione per l'assegnazione dei contributi in parola;

CONSIDERATO che all'esito dei suoi lavori la Commissione ha definito la graduatoria finale, sulla base dei punteggi;

VISTA la lettera del 4 novembre 2022, con cui il Presidente della Commissione trasmette verbale e graduatoria finale al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, Amb. Pasquale Ferrara, e al RUP della procedura, Dott. Giovanni Zanfarino;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento attesta la regolarità del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso sopracitato, nonché sulle dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle proposte e fatti salvi gli esiti di tali verifiche;

DECRETA

Articolo 1

Graduatoria

1. È approvata la graduatoria finale degli enti selezionati relativamente alla procedura di assegnazione ed erogazione di contributi volontari ex art. 23-ter del D.P.R. n. 18/1967 a favore di enti privati italiani e stranieri per progetti con finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Tra gli enti ammessi alla procedura, sono finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che hanno superato la soglia di cui all'articolo 9 dell'avviso di pubblicità:

ENTE	TITOLO DEL PROGETTO	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Comunità di S. Egidio - ACAP Onlus	Azioni a sostegno dei paesi africani, asiatici e americani in transizione verso la moratoria e l'abolizione della pena di morte 2022/2023	100

Nessuno tocchi Caino	Promuovere i diritti umani sostenendo la moratoria Onu della pena di morte attraverso la conoscenza della pratica della pena di morte nel mondo	91
Università LUISS Guido Carli	MEDSEC – North African Expert Working Group in Cybersecurity	91
Istituto San Pio V	Analisi e studio dell'impatto dei conflitti armati sui bambini e le bambine in Medio Oriente: proposte per l'attuazione del loro ruolo di agenti di cambiamento per la realizzazione di società pacifiche e inclusive	90
CeSI	Sicurezza idrica e umana in Iraq	87
Fondazione Luigi Einaudi Ets	Gli Accordi di Abramo: Ieri e Oggi.	80
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIDU/IIHL)	Bambine e bambini vittime dei conflitti armati: la loro partecipazione alle ostilità, crimine di guerra	75
Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello	Le porte del Mediterraneo, la giusta rotta. IV Convegno internazionale e interistituzionale. La cultura dell'acqua, fonte di dialogo e di sviluppo integrale sostenibile	70
Commissione Internazionale contro la Pena di Morte (ICDP)	Death Penalty Abolition: Advocacy in Capital Punishment Retentionist Countries	65
Prospettive Mediterranee	Iniziativa di pace Pontine Medi-Jer sulla sostenibilità culturale	62

3. Degli enti sopraindicati sono finanziati, salvo rinuncia, quelli che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 80.

Articolo 2

Verifiche

Sono fatti salvi gli esiti delle verifiche che la Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza si riserva di effettuare in base alla legislazione vigente, incluse quelle relative alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso di pubblicità nonché sulle dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle proposte.

Articolo 3

Ricorsi

I termini per proporre ricorso avverso il presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roma,

Amb. Pasquale FERRARA